

Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Urbino Carlo Bo

Materiali



FENOMENI DI MOBILITÀ TRA ESERCITO, CURIE E BUROCRAZIA NELLA LEGISLAZIONE DI VALENTINIANO I

Andrea Bernier

Abstract

[Mobility between Army, City Senates and Bureaucracy in the Legislation of the Emperor Valentinian] In the later Roman empire, the sons of soldiers were legally compelled to follow in their father's footsteps. However, several laws of Valentinian I from the years 371-2 show how in practice the constraints were far less rigid than the imperial constitutions themselves prescribed. Sons of veterans are attested within the city senates or in service in the offices of the bureaucracy; likewise, *officiales* made their entry into the army. The imperial chancellery recognized the legitimacy of some of these situations which, while contradicting the principle of the inheritance of the function, had to prove advantageous for the same authority.

Key words:

Theodosian Code, Caste System, Social Mobility, Late Roman Army, Bureaucracy and City Senates

Vol. 7 (2020)





Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I

Andrea Bernier*

1. «Uno dei tratti più odiosi del tardo Impero romano è il sistema delle caste, mediante il quale certe categorie di persone venivano obbligate per legge a esercitare certi mestieri e i figli erano costretti a seguire le orme paterne». Con queste parole A.H.M. Jones apriva il suo ultimo studio, pubblicato ormai cinquant'anni fa, sul periodo tardo antico¹. Jones stemperava immediatamente il quadro fosco che la sentenza d'apertura lasciava prefigurare, sottolineando come in realtà la tendenza all'ereditarietà di alcune funzioni fosse già forte prima delle riforme di epoca diocleziana, mentre «il sistema legale delle caste ... non fu affatto senza eccezioni e in pratica non ne fu rigorosamente imposto il rispetto».

Una delle categorie che nel tardoantico si trovò vincolata alla propria condizione fu quella dei soldati. Il Codice Teodosiano ci ha restituito le testimonianze più significative al riguardo e molteplici sono le costituzioni conservate nella raccolta che riportano l'obbligo imposto ai figli dei soldati e dei veterani di ripercorrere le orme paterne. Proprio nel ciclico ripetersi di tali prescrizioni² gli studiosi hanno spesso creduto di riconoscere la prova di un mancato rispetto di esse e più in generale la testimonianza di una disaffezione,

* Andrea Bernier è Dottore di ricerca in Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche presso l'Università degli Studi di Parma.

Indirizzo mail: andrea.bernier@studenti.unipr.it

¹ *The Caste System in the Later Roman Empire*, *Eirene* 8 (1970), pp. 79-96. Il saggio è stato ripubblicato in A.H.M. Jones, *The Roman Economy: Studies in Ancient Economy and Administrative History*, ed. P.A. Brunt, Oxford 1974 (pp. 396-418). La citazione e quella seguente sono presentate nella traduzione di E. Lo Cascio, che ha curato l'edizione italiana della raccolta (A.H.M. Jones, *L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica*, Torino 1984: *Il sistema delle caste nel tardo Impero romano*, pp. 296-325). Sul saggio di Jones si veda il commento di D. Vera in *Id.* (a cura di), *La società del Basso Impero. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1983, pp. XXVII-XXXII.

² Jones (*L'economia romana*, cit. n.1, p. 317) parlava di occasionali “rastrellamenti” (*comb-outs*) e “retate” (*round ups*).

negli stessi ambienti militari, per la professione del soldato³. Certamente fenomeni di questo tipo non dovettero mancare e in alcuni casi l'autorità fu obbligata a intervenire per richiamare i figli dei veterani al servizio nella *militia*. Tuttavia la stessa documentazione legislativa consente di intravedere dietro le rigide direttive imperiali l'immagine di un mondo caratterizzato da una forte mobilità sociale⁴; un mondo in cui il servizio nell'esercito, così come quello negli uffici della burocrazia oppure l'ingresso nei senati cittadini⁵, poteva rappresentare in determinati casi un'opportunità (e un'aspirazione) piuttosto che un obbligo da sfuggire.

Un gruppo di costituzioni di Valentiniano I restituisce una preziosa testimonianza su alcuni di questi fenomeni, in particolare sui movimenti di persone da una all'altra delle categorie vincolate. Chiamata ad esprimersi su tali casi, la cancelleria imperiale mantenne una posizione volutamente ambigua⁶: nelle costituzioni di Valentiniano i richiami agli obblighi dei singoli gruppi si alternano al riconoscimento di alcune di queste situazioni di fatto, che pur contraddicendo il principio dell'ereditarietà della funzione finivano per rivelarsi vantaggiose per la stessa autorità.

2. Il vincolo per i figli dei militari

La documentazione si apre con una costituzione emessa da Valentiniano e Valente a Hadrianopolis in Tracia nel maggio del 364, a poche settimane dall'elevazione dei due imperatori⁷, quando vi era ancora un unico *comitatus*. Pur inserita dai compilatori nella più generica rubrica *De re militari* che apre il libro VII, la costituzione tratta in specifico dei figli dei militari, a cui il Codice riserva un successivo *titulus* (7,22: *De filiis militarium apparitorum et veteranorum*).

CTh 7,1,5

IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. *Eorum liberos, qui armis inhaeserunt, ad usum bellicum et castra revocantes eis quoque eorum stipendiorum copiam deferemus, qui alterius gradus militia salutarem maxime rei publicae operam persecuntur. Quod si quosdam aut inbecillitas valitudinis aut habitudo corporis aut mediocritas proceritatis ab armatae militiae condicione submoverit, eos iubemus in officiis ceteris*

³ In questo senso, recentemente, A. Magioncalda, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I*, in Y. Le Bohec, C. Wolff, *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I^{er}*, Lyon 2004, pp. 69-99 (a pp. 78-9: «Le leggi conservate nel Teodosiano rivolgono particolare attenzione ai figli dei veterani e rivelano che, a dispetto del legame ereditario, ... il tentativo di sottrarsi al *munus militiae* era frequente»); M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, p. 170 e *passim*.

⁴ Jones, nello stesso articolo sul “*caste system*”, terminava il catalogo delle categorie vincolate con la seguente considerazione: «Nonostante tali tendenze oserei affermare che la mobilità sociale fu maggiore nel tardo Impero romano di quanto non fosse stata durante il principato» (*L'economia romana*, cit. n. 1, p. 325).

⁵ Ingresso nelle curie che nelle costituzioni figura come la punizione massima prevista per i figli dei veterani renitenti alla leva: vedi *infra*, nel testo, il commento a CTh 7,1,5.

⁶ J.-M. Carrié, in un suo recente contributo sulla legislazione tardoantica relativa alle curie (*La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'antiquité tardive*, *AnTard* [26], 2018, pp. 85-125), ha evidenziato in maniera chiara l'ambiguità e l'opportunismo delle risposte della cancelleria imperiale, per la quale non era possibile fornire una soluzione univoca al conflitto tra la reale mobilità sociale e i vincoli imposti alle diverse categorie.

⁷ Valentiniano fu nominato imperatore a Nicea il 25 febbraio 364 (Amm. 26,2,1-2, con J. den Boeft, J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus*, XXVI, Leiden – Boston 2008, pp. 22-24). Valente fu cooptato dal fratello a Costantinopoli il seguente 28 marzo (Amm. 26,4,3).

militare. Nam si post definitam a nobis aetatem ignobile otium adamaverint, curiis obnoxii erunt sine controversia pro virium qualitate, ita ut ii, quos debilitas fortuita aut morbus et corporis validudo confecta ita enervaverit, ut ad usum castrorum militiaeque idonei esse non possint, vacationem perpetuam depulsis curialium munerum sollicitudinibus consequantur. ET CETERA. DAT. III K. (Id.)⁸ MAI. HADRIANOP(OLI) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS. (364 Apr. 29 [Mai. 13])

Gli imperatori stabiliscono che i figli di coloro che furono legati alle armi devono essere chiamati anch'essi a servire nell'esercito. Se tuttavia alcuni non potranno prestare il proprio servizio per mancanza dei necessari requisiti fisici, dovranno militare negli uffici della burocrazia civile. Il testo considera poi un'ulteriore eventualità, quella rappresentata dai figli dei militari che fossero riusciti a sfuggire al reclutamento fino al raggiungimento del limite massimo di età prescritto per esso (vale a dire, i 35 anni)⁹: costoro dovranno essere vincolati alle curie cittadine.

In sostanza, dunque, la costituzione prospetta per i figli dei soldati tre possibili scenari: il servizio, sulle orme dei padri, nell'esercito; quello nella *militia inermis* nel caso di mancanze fisiche; l'assegnazione alle curie (una punizione) per i renitenti che avessero ormai superato l'età dell'arruolamento.

Un ultimo scenario, l'unico a non prevedere l'assegnazione ad alcun servizio, è quello riservato a coloro che fossero così provati dalle insidie fisiche da non poter servire né nell'esercito né in altri *officia*: essi dovranno allora essere esentati anche dal *munus* curiale.

In questa costituzione non pare di poter ravvisare alcunché che si discosti dalla precedente normativa in materia. L'obbligo imposto ai figli dei militari di seguire le orme paterne è infatti attestato nel Codice fin da una legge di Costantino del 313 che, piuttosto che introdurlo, lo presuppone come già in vigore¹⁰. Ed è probabile che sia stato Diocleziano ad introdurlo, vincolando così al servizio un determinato gruppo per il quale è comunque già riscontrabile nei secoli precedenti una tendenza assai forte all'ereditarietà della funzione¹¹. Per quanto riguarda invece la norma che destinava alle curie coloro che avessero evaso il servizio militare fino al superamento dell'età di leva, essa si ritrova ben attestata in costituzioni di Costanzo II, che a loro volta fanno riferimento e confermano una precedente regolamentazione¹².

Sotto il profilo del contenuto, dunque, la costituzione non pare presentare particolari novità. Probabilmente la sua emissione andrà inquadrata in connessione con le

⁸ La correzione nella data è suggerita da S. Schmidt-Hofner (*Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, ZRG 125 [2008], p. 523) in considerazione dell'itinerario seguito in quei giorni dal *comitatus* dei due imperatori pannonic.

⁹ Come indicato da *CTh* 12,1,18, costituzione attribuita dai compilatori del Teodosiano a Costantino ma in realtà emessa dalla cancelleria del figlio Costanzo II nel 354 (vedi P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, pp. 367-368). In un contributo recentemente pubblicato ho tentato di fornire una spiegazione dei frequenti errori che si incontrano nei collegi imperiali registrati nelle *inscriptions* delle leggi: A. Bernier, *Il problema delle inscriptions del Codice Teodosiano*, *Koinonia* 42 (2018), pp. 269-303.

¹⁰ *CTh* 7,22,1 (313 Seeck).

¹¹ Sul servizio militare come tradizione familiare già nel principato si veda ancora il classico lavoro di Giovanni Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano 1953, pp. 126-129, con i successivi aggiornamenti confluiti poi nella raccolta di *Id.*, *Esercito e marina di Roma antica: raccolta di contributi*, Stuttgart 1992.

¹² *CTh* 7,22,4 (343 Seeck); *CTh* 12,1,35 (343): «*Iterata lege sancimus, ut veteranorum filii, si post sedecim annos militiae munus subire non possint vel armis gestandis habiles non existant, curiis mancipientur.*»

altre costituzioni che furono *datae* negli stessi giorni (o nello stesso giorno) del 364 a Hadrianopolis e che forniscono una documentazione pressoché completa sui termini del servizio nei vari rami della burocrazia (in particolare del personale degli uffici dei proconsoli e dei governatori provinciali), sui *corpora* tenuti a prestazioni di utilità pubblica (*navicularii*), sui decurioni (con la regolamentazione del loro passaggio al senato) e che parimenti non apportano significative modifiche alla normativa esistente¹³: esse sembrano piuttosto derivare dalla volontà del nuovo potere, appena affermatosi, di confermare e ribadire la regolamentazione vigente¹⁴.

Un caso analogo a quello valentiniano è offerto dai 9 frammenti inseriti nel Codice Teodosiano¹⁵ di una lunghissima costituzione di Costanzo II *ad praefectos praetorio*, che semplicemente riconferma i termini del servizio nei vari rami della burocrazia e dell'esercito e fu emanata dopo la definitiva sconfitta di Magnenzio, dunque in concomitanza con il ristabilirsi di un'unica autorità sull'intero impero. Anche in quel caso, l'emissione dovette legarsi alla volontà/necessità di una conferma di regolamenti e privilegi nel momento in cui si affermava un nuovo assetto del potere¹⁶.

Non è dunque possibile considerare la costituzione tra le testimonianze di una disaffezione per il servizio militare da parte dei figli dei veterani¹⁷. Essa si rivela però preziosa perché restituisce una regolamentazione chiara entro la quale inquadrare i successivi pronunciamenti della cancelleria imperiale.

3. Militari, curiali e *officiales*

Verso la fine del 371, l'imperatore Valentiniano emanò una direttiva con cui prescriveva la restituzione ai precedenti uffici di coloro che, obbligati a servizi di "contabilità pubblica", erano passati nell'esercito. Al loro posto sarebbe subentrato chi aveva maturato i meriti durante il servizio nella *militia armata*.

***CTh* 8,7,11 (*CI* 12,59,1)**

IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA.

SEVERO MAG. MILITUM. *Si quando praefectus praetorio vel vicarius aut rector provinciae significaverit eum, qui chartis ac ratiociniis publicis invenitur obnoxius, ad praeposituram castris ac militum transisse, retractus illi adsignetur officio, a quo ad*

¹³ Servizio negli uffici dei governatori provinciali: *CTh* 8,4,8, 13 maggio 364; decurioni: *CTh* 12,1,58, stesso giorno; qualche giorno prima *CTh* 13,5,10, sui *navicularii*.

¹⁴ Un'interpretazione alternativa è offerta da S. Schmidt-Hofner (*Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätromischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008, pp. 84-87) che lega l'emissione di *CTh* 7,1,5 alla necessità di truppe che sarebbe derivata dall'imminente divisione del *comitatus* tra i due fratelli pannonicici e dal bisogno di rimpinguare le fila dell'esercito dopo le perdite nella spedizione persiana di Giuliano. Ma in questo modo mi pare che venga a perdersi il legame con tutte le altre costituzioni emanate nei medesimi giorni.

¹⁵ *CTh* 6,27,1; 7,13,1; 7,21,2; 8,4,5; 8,7,4-6; 12,1,14; 12,1,18; i frammenti conservano cronologie tutt'altro che coincidenti; per una loro datazione al 354, dopo la fine della crisi magnenziana, si veda il lavoro di Porena citato alla nota 9.

¹⁶ Necessità che si accompagnava, nel caso di successioni traumatiche, alla revoca dei provvedimenti presi dai "tiranni": ne conserva testimonianza il *titulus* 15,14 del Codice Teodosiano (*De infirmis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt*) e anche la costituzione *CTh* 11,12,1, con cui Costante cancellava le immunità fiscali concesse dal fratello Costantino II («*publicus ac noster inimicus*») in occasione della sua "sfortunata" discesa in Italia.

¹⁷ Per di più, così facendo saremmo chiamati a interpretare allo stesso modo le altre costituzioni emanate a Hadrianopolis e a ipotizzare dunque una generale volontà di "fuga" da qualsiasi servizio imperiale.

necessitatem praestandi ratiocinii devocatur; tamen in reiecti vero locum is potissimum destinetur, cui meritorum adstipulentur insignia. **DAT. X KAL. IAN. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS., EMISSA AD MAGISTROS MILITUM ET COMITES ET DUCES OMNES.** (371 Dec. 23)

Nonostante in apertura sia registrato un unico destinatario¹⁸, la costituzione fu trasmessa a tutti i comandanti militari, come testimonia la clausola conservata nella *subscriptio: emissa ad magistros militum et comites et duces omnes*. Parimenti, il riferimento nel testo alle segnalazioni di tutti i funzionari della burocrazia civile (prefetti al pretorio, vicari e governatori di provincia) mostra il carattere generale della misura che probabilmente non dovette generare dalla reazione a un caso singolo presentato all'attenzione della cancelleria imperiale¹⁹.

I funzionari che devono essere richiamati ai loro compiti sono indicati da Valentiniano come coloro che sono *chartis ac ratiociniis publicis ... obnoxii*. Tale espressione sembrerebbe indicare il personale impiegato nel ramo finanziario degli uffici civili (di prefetti, vicari e governatori), guidato da *numerarii* e *tabularii*: infatti, in una costituzione di una decina d'anni prima²⁰, Giuliano privava i *numerarii* del privilegio della milizia perché colpevoli della rovina delle *publicae rationes* delle città, perpetrata durante la loro amministrazione delle *chartae publicae*. Ma non è escluso che la misura di Valentiniano potesse riguardare anche i più umili funzionari cittadini²¹.

Il Codice Teodosiano conserva un gran numero di costituzioni che testimonia della particolare attenzione prestata dall'autorità imperiale, in questi anni della seconda metà del IV secolo, per la delicata funzione ricoperta da *numerarii* e *tabularii*. Giuliano in particolare li privò dello scudo della *militia*, esponendoli al rischio di punizioni corporali nel caso fossero state riscontrate frodi nell'esame del loro operato. Gli stessi termini del servizio furono nei medesimi anni ridefiniti²².

La crescente pressione su questi funzionari potrebbe aver favorito l'illecito

¹⁸ Si tratta di Severus (*PLRE* I, Severus 10, p. 833), precedentemente *comes domesticorum* (e come tale destinatario di *CTh* 6,24,2 e 3), *magister peditum* in Gallia al fianco dell'imperatore. Ammiano (27,6,1-3) racconta che quando nel 367 Valentiniano sembrò essere in fin di vita, Severus venne considerato un possibile candidato alla successione in opposizione al *magister memoriae* Rusticus Iulianus, favorito della fazione gallica (sull'episodio vedi M. Raimondi, *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria 2001, pp. 141-160).

¹⁹ J.-M. Carrié ha dimostrato chiaramente, in riferimento alla legislazione sulle curie, come una porzione considerevole del materiale preservato nei Codici derivi da semplici risposte della cancelleria imperiale a consultazioni e richieste di chiarimento su singoli casi specifici avanzate da governatori e funzionari locali: vd. *Id.*, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux*, cit. n. 6, in part. p. 88.

²⁰ *CTh* 8,1,6 (a. 362): «*Numerarii, qui publicas rationes civitatum versutis fraudibus lacerare didicerunt, subiaceant tortori nomine artis ac fraudis. Verum cum quinquennio administraverint chartas publicas, unum integrum annum vacent...*».

²¹ *Tabularii* e *numerarii* rappresentavano il versante contabile dei diversi uffici della burocrazia, civile e militare: vedi A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, pp. 174-5, 589-594; sui *tabularii civitatum* cfr. *ibid.*, pp. 600 e 774. Sugli illeciti dei *numerarii* denunciati nelle costituzioni imperiali vedi A. Triscioglio, *Studi sul crimine ambitus in età imperiale*, Milano 2017, pp. 91-93, con n. 117.

²² Tre costituzioni di Giuliano (*CTh* 8,1,6-8) privano dei privilegi della *militia* tutti questi funzionari (ma il *cingulum* fu restituito ai *numerarii* della prefettura pretoriana da Valentiniano I nel 365, *CTh* 8,1,11); una legge di Valente degrada i *numerarii* dei governatori provinciali a semplici *tabularii* (8,1,10, a. 365: non pare qui espressa una politica differente rispetto a quella adottata nella parte occidentale dell'Impero, come pensa F. Pergami [a cura di, *La legislazione di Valentiniano e Valente. 364-375*, Milano 1993, pp. XXXVII e 161-2], perché la costituzione di Valente si riferisce a funzionari dei governatori provinciali, quella di Valentiniano, 8,1,11, ai *numerarii* della prefettura pretoriana).

passaggio di alcuni di essi al ramo armato della *militia*, che avrebbe assicurato loro una maggiore protezione. Forse il fenomeno assunse dimensioni tali da richiedere l'intervento imperiale.

Tuttavia, a distanza di un paio di mesi, poco meno, dall'emissione di *CTh* 8,7,11, risulta pubblicata a Roma un'altra costituzione che arricchisce il quadro a nostra disposizione.

***CTh* 7,22,8**

IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA.

AD PROBUM P.P.O. *Filios veteranorum, qui armatae militiae paruisent, si in officiis publicis vel ministerio chartularum atque observatione rationum inveniuntur, sciat tua sinceritas esse revocandos. Etenim hi, quibus vel corporis robur vel statura defuerit, qui²³ comitatensi digni possint esse militia, ripensi poterunt copulari.* **P(RO)P(OSITA) ROM(AE) XV KAL. MART. MODESTO ET ARINTHEO CONSS. (372 Febr. 15)**

La legge, diretta al prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico, il celebre Petronius Probus²⁴, dispone la destinazione all'esercito dei figli dei veterani rinvenuti negli uffici civili, in particolare nell'amministrazione delle *chartae* e nella cura e gestione delle *rationes*. Nel caso essi non dispongano dei necessari requisiti fisici per servire nella milizia comitatense, dovranno essere allora aggregati, recita il testo, alle unità dei *ripenses*²⁵.

Ci troviamo dunque di fronte a due costituzioni dal contenuto sostanzialmente speculare: l'una, la cui *inscriptio* indica essere diretta all'allora *magister militum praesentalis*, dispone la restituzione agli uffici civili dei funzionari *obnoxii* a questi compiti ma passati nell'esercito; la seconda, al prefetto al pretorio, ordina di destinare all'esercito tutti i figli dei veterani (gli unici vincolati per nascita alla *militia armata*) che si fossero trovati in servizio negli uffici civili. Una reciproca restituzione.

La data di pubblicazione a Roma della seconda, 54 giorni dopo l'emissione della prima, consente di ipotizzare una contemporanea emissione dei due testi da parte della cancelleria di Valentiniano. L'imperatore si trovava infatti nell'inverno 371-372 a Treviri; per una costituzione di qualche anno precedente diretta al prefetto urbano l'intervallo tra

²³ Mommsen: *fortasse ut*.

²⁴ Per i riferimenti essenziali alla figura di questo grande aristocratico, si veda la voce nella *PLRE* I, Sex. Claudius Petronius Probus 5, pp. 736-740. Ampia e tutt'altro che concorde è la bibliografia sulla successione delle prefetture di Petronius Probus, una delle più delicate questioni della storia amministrativa tardoantica. In attesa della prossima pubblicazione di un importante e innovativo contributo di P. Porena, i riferimenti classici rimangono: A.H.M. Jones, *Collegiate Prefectures*, *JRS* 54 (1964), pp. 78-89; S. Mazzarino, *Sulla carriera prefettizia di Sex. Petronius Probus*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari 1974, pp. 328-338; A. Chastagnol, *L'inscriptio de Petronius Probus a Capoue*, in *Tituli* 4, Roma 1982, pp. 547-551; A. Giardina, *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, *RFIC* 111 (1983), pp. 170-182; A. Cameron, *Polyonymy in the Late Roman Aristocracy: The Case of Petronius Probus*, *JRS* 75 (1985), pp. 164-182. A questi andrà aggiunto S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, cit. n. 8, pp. 505-509.

²⁵ Le truppe al comando dei *duces* provinciali. Il termine *limitanei*, considerato in storiografia un semplice sinonimo di *ripenses/riparienses* (M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico*, cit. n. 3, pp. 287-293), fa la sua apparizione nelle fonti soltanto nel 363 (*CTh* 12,1,56). J.-M. Carrié non esclude un possibile scarto fra i *ripenses* di Costantino (*CTh* 7,20,5) e i *limitanei* della seconda metà del IV secolo (che potrebbero includere anche le unità ausiliarie: cfr. *Id.*, *Eserciti e strategie*, in *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993, pp. 125-137, in part. 131).

emissione (sempre in inverno) da Treviri e ricezione a Roma era stato di 22 giorni²⁶. Ma appunto si trattava allora di ricezione e non pubblicazione; né bisogna dimenticare che in questo caso Roma non era sede del destinatario, perché il prefetto al pretorio opera in quegli anni sempre in Illirico²⁷. Insomma il tragitto percorso da *CTh* 7,22,8, rispetto alla legge diretta al prefetto urbano, dovrebbe essere stato lievemente più lungo, motivo per cui la contemporanea emissione delle due costituzioni a fine dicembre 371 appare più che probabile²⁸.

La possibilità di poter disporre di entrambi i testi consente di notare come i passaggi da un settore all'altro della *militia* non seguissero un'univoca direzione; né le leggi mostrano un'attenzione prioritaria accordata dall'autorità ad uno dei due ambiti (il servizio nella *militia* dei figli dei veterani; quello nelle *rationes* degli *officiales* civili); semplicemente, la cancelleria imperiale dispone che siano mantenuti i ruoli imposti dalle rispettive condizioni, anche a costo di intervenire sugli organici delle diverse unità. È infatti chiaro (dal riferimento ai requisiti fisici, ancora da accertare) che si tratta qui di figli di militari che non avevano mai assolto ai compiti a cui erano vincolati per condizione.

A queste due costituzioni se ne connette una terza, ancora diretta al prefetto Probus. Nonostante i dati della *subscriptio* non siano chiarissimi, la cronologia di questa legge dovrebbe essere posteriore di qualche mese rispetto alle due precedenti²⁹.

***CTh* 12,1,78**

IDEM. AAA. AD PROBUM P.P.O. *Ad illustres comites et magistros equitum ac peditum scripta porreximus, ut scirent ab omnibus his veteranorum filiis, qui vel curiae addicti sunt vel civilibus muneribus aliisque necessitatibus obsecundant, penitus abstinentum vel, si qui forte retracti essent, eos ita protinus officiis anterioribus redderent nec pro his vicarios expeterent iuniores. DAT. (acc./p.p.?) XVII (xvi?) KAL. IUN. PATAVIONE MODESTO ET ARINTHEO CONSS. (372 Mai. 16/17)*³⁰

Con essa l'imperatore ricorda al prefetto di aver inviato istruzioni scritte ai comandanti militari affinché si astenessero immediatamente dal richiamare i figli dei veterani che si trovavano in servizio nelle curie e assolvevano servizi (*munera*) di pubblica utilità; nel caso l'avessero già fatto, i *magistri* e i *comites* dovevano affrettarsi a restituire questi figli dei veterani ai compiti precedenti, senza chiedere al loro posto dei sostituti.

²⁶ *CTh* 6,35,7 *ad Praetextatum p(raefectum) u(rbi)*: «... Dat. XIII kal. Dec. Treviris, acc. III id. Dec. Lupicino et Iovino cons.» (data il 18 novembre, ricevuta, evidentemente a Roma, il 10 dicembre).

²⁷ Come chiaramente testimonia per Probus la narrazione di Ammiano Marcellino (29,6,9; 30,3,1; 30,5,4-10).

²⁸ S. Schmidt-Hofner, sottolineando la pubblicazione a Roma della costituzione, ne lega l'emissione a un caso specifico verificatosi nell'*Urbs* (*Reagieren und Gestalten*, cit. n. 14, p. 86, n. 140). Ma credo, anche in considerazione di quanto proposto sopra sulla contemporaneità dell'emissione di *CTh* 8,7,11 e 7,22,8, che sia più corretto rovesciare la prospettiva: piuttosto che rappresentare la prova della specificità del caso, l'indicazione di Roma nella *subscriptio* testimonia semplicemente della provenienza dell'esemplare dagli archivi romani, da cui i compilatori del Teodosiano trassero abbondanti materiali.

²⁹ La *subscriptio* registra un'emissione da Poetovio (se è questo il toponimo che possiamo riconoscere dietro la forma *Patavione/Patavio*) che risulta tuttavia inaccettabile, perché Valentiniano si trovava allora in Gallia, presumibilmente ancora a Treviri. Il centro della Pannonia dovrebbe piuttosto essere il luogo di ricezione o pubblicazione della norma (così Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, cit. n. 8, p. 558). Si dovrà allora anticipare la data di emissione imperiale, potremmo ipotizzare di ca. 1-2 mesi: dunque marzo-aprile 372.

³⁰ L'incertezza tra 16 e 17 maggio (17° o 16° giorno prima delle calende di giugno) deriva dal probabile legame di questa costituzione con il seguente frammento, *CTh* 8,4,12, che risulta *Dat. XVI kal.*

Questa terza legge dunque, come anche il contenuto suggerisce, dovrebbe riferirsi a un momento leggermente successivo rispetto alle altre due: il momento in cui le prime direttive erano state applicate, spingendosi probabilmente oltre le previsioni della cancelleria imperiale. La clausola finale, relativa alla restituzione dei richiamati e al divieto di pretendere per essi dei sostituti, depone a favore di una procedura di reintegro già avviata dei figli dei veterani.

Il Codice non conserva gli *scripta* inviati a *magistri* e *comites*. Ma già questa legge mostra come il servizio nelle curie, prospettato nei testi sull'obbligo del servizio come la punizione peggiore per i figli dei militari, potesse in alcuni casi essere stato scelto volontariamente da loro stessi. Poetovio (odierna Ptuj, in Slovenia), indicata nella *subscriptio* e presumibilmente luogo di pubblicazione dell'esemplare della costituzione conservato nel Codice³¹, potrebbe ben rappresentare uno di questi casi: il centro tra Norico e Pannonia, elevato a *colonia* da Traiano ma nato come campo legionario lungo la Drava, sviluppò nel tempo una fiorente vita cittadina³² ed è del tutto comprensibile che l'ingresso nella curia rappresentasse una legittima aspirazione per i figli dei militari in possesso dei mezzi necessari. La stessa autorità imperiale ritiene di accordare una rilevanza maggiore ai servizi che questi renderanno come curiali rispetto al richiamo all'esercito, per cui stabilisce la loro restituzione ai senati cittadini.

Altre due costituzioni, di fine maggio oppure giugno dello stesso anno (372), proseguono questo duplice dialogo tra il *comitatus* e i funzionari periferici, militari e civili.

Prima di passare ad esse è necessario soffermarsi per un attimo su un ulteriore frammento (*CTh* 8,4,12), che non tratta direttamente di mobilità ma risulta sempre diretto a Petronius Probus e costituisce probabilmente una porzione della medesima comunicazione che includeva 12,1,78³³.

***CTh* 8,4,12 (*CI* 12,57,4)**

IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA.

AD PROBUM P.P.O. POST ALLA: *officia rectorum provinciarum tuae magnificentiae litteris volumus admoneri, ut susceptos in officio proprio vel probatos cohortium nomine legionumve privilegiis aestiment inserendos. DAT. XVI (xvii?) KAL. IUN.*

MODESTO ET ARINTHAEO CONSS. (372 Mai. 16/17)

Con questo testo l'imperatore ordina al prefetto di avvisare i governatori provinciali che i funzionari ammessi nei loro uffici e approvati per il servizio, dovranno essere registrati con il titolo di *cohortales* e saranno accordati loro i privilegi delle legioni. Questo rango militare riconosciuto già con Diocleziano ai funzionari degli uffici civili non obliterava la distinzione, rimasta sempre chiara nel tardoantico, tra la *militia armata* dei soldati e la *militia officialis/inermis* di questi funzionari³⁴. Ma il frammento della disposizione di Valentiniano si rivela interessante perché la prescrizione che conserva ricompare praticamente *verbatim*

³¹ Vedi sopra, nota 29.

³² Sul centro A. Mócsy, *Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire*, London – Boston 1974, in part. pp. 118-124; nell'Editto dei prezzi diocleziano si trovano tariffati i mantelli con fibbia di Poetovio (19,67 Giacchero).

³³ Le *subscriptioes* conservano date di emissione pressoché identiche (lieve differenza di un giorno: XVI / XVII kal. Iun.). Tuttavia, come indicato sopra, il *data* del primo frammento andrà probabilmente corretto con *acc(e)pta* o *p(ro)p(os)ita*. Si dovrà correggere allo stesso modo anche questa *subscriptio*?

³⁴ A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit. n. 21, pp. 377-8 e 566.

nelle due costituzioni che andremo ora a presentare³⁵, dimostrando come si sia qui in presenza di un reticolo di comunicazioni correlate, frammentariamente confluite nel Codice.

Le ultime due leggi del *dossier* furono inviate nel medesimo giorno³⁶, verso la fine di maggio o di giugno del 372, a funzionari africani: 8,7,12 al proconsole Iulianus³⁷, 8,7,13 al *comes Africae Romanus*³⁸. Le presentiamo qui affiancate:

CTh 8,7,12

**IDEM AAA. AD IULIANUM
PROC. AFRIC.**

Nullum militem a quolibet numero ad stationes agendas per consulares Byzacenam et Tripolitanam provincias destinari iubemus, sed probati in obsequiis praesidalibus eius officii, in quo parent, vocabulo censeantur nec quicquam his sit cum armatae militiae nuncupatione commune. Sed et si quis forte ex his, qui in legionibus vel in numeris deputentur, gestandis armis idoneus sit, qui tamen pastui primipili neutiquam obnoxius detegatur, ei, cui adscriptus est, militiae indubitanter iungatur.

DAT. III KAL. IUN. (?) NASSONACI, ACC. VI KAL. DEC. MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.

(d. 372 Mai. [?] 30, acc. Nov. 26)

CTh 8,7,13

**IDEM AAA. AD ROMANUM
COM. AFRIC.**

Numquam officiales iudicum in quolibet militum numero deputentur; probatos enim eius officii, in quo parent, appellatione congruit nominari. Si qui sane in quolibet numero ex apparitoribus praesidentium nunc repperientur adscripti neque pastui primipili deteguntur obnoxii, hique armis gestandis pro statura ac robore corporis idonei sunt, revocentur ad numeros, quibus de more hactenus deputati sunt.

**DAT. III KAL. IUL. (?) MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.
(372 Iun. [?] 29)**

Riaffiorano nelle due leggi i medesimi temi discussi nelle costituzioni precedenti: 1) passaggi di militari nella burocrazia civile e, viceversa, di funzionari nell'esercito; 2) approvazione e registrazione degli *officiales* come *cobortales* nell'ufficio del governatore.

³⁵ Con riferimento ai funzionari degli uffici provinciali: CTh 8,4,12: «... susceptos in officio proprio vel probatos cohortium nomine legionumve privilegiis aestiment inserendos»; 8,7,12: «... probati in obsequiis praesidalibus eius officii, in quo parent, vocabulo censeantur»; 8,7,13: «probatos enim eius officii, in quo parent, appellatione congruit nominari».

³⁶ Le due disposizioni, praticamente identiche, risultano inviate l'una 3 giorni prima delle calende di giugno (30 maggio), l'altra tre giorni prima delle calende di luglio (29 giugno): piuttosto che accogliere il dato trádito e pensare a una loro emissione alla distanza precisa di un mese l'una dall'altra, pare assai piú ragionevole ipotizzare un errore in una delle due *subscriptiones*, con la corruzione in un testo di *Iun.* in *Iul.* o viceversa.

³⁷ Si tratta di Sextius Rusticus Iulianus (PLRE I, Iulianus 37, pp. 479-480), che sarà prefetto urbano nel 378-9. L'autorità del proconsole non si estendeva alle due province Byzacena e Tripolitania, a cui si fa riferimento nel testo, per cui si può ipotizzare una trasmissione per conoscenza della comunicazione, probabilmente diretta al *vicarius Africae*, carica rivestita in quell'anno da Crescens (PLRE I, Crescens 1, p. 228).

³⁸ Il famigerato *comes Romanus* di cui conserviamo l'ampio ritratto fornito da Ammiano: per i riferimenti PLRE I, Romanus 3, p. 768.

La cancelleria imperiale comunica al comandante militare di non assegnare personale degli uffici dei governatori (*numquam officiales iudicum*) ai reparti dell'esercito; al funzionario civile di non accogliere alcun militare (*nullum militem*) nelle funzioni riservate agli *officiales*. Tra di esse, in particolare, si fa riferimento alla gestione delle *stationes* che, piuttosto di semplici posti nell'amministrazione provinciale, potrebbero essere legate alle riscossioni dell'imposta per il *pastus primipili*³⁹: entrambe le costituzioni fanno infatti riferimento esplicito a questo grave *munus*⁴⁰, mentre già Costantino in un precedente editto ai provinciali africani aveva trattato degli *stationarii primipilarium*⁴¹. Non è dunque escluso che il legislatore avesse in mente casi ben definiti di militari impiegati in mansioni riservate agli *officiales*.

Queste ultime costituzioni non ripropongono però lo schema precedentemente visto con *CTh* 8,7,11 e 7,22,9 perché non contemplan una "reciproca restituzione" tra i due settori. In questo caso vi è una deroga: l'imperatore concede l'arruolamento nell'esercito di coloro che, sebbene destinati agli uffici civili, furono inseriti nei reparti militari e presentano i requisiti fisici per il servizio (risultano insomma *idonei*). Purché, specificano le due leggi, costoro non siano vincolati al gravoso servizio del *pastus primipili*.

I motivi di questa diversa soluzione possono essere individuati nella specifica situazione locale che la cancelleria si trovava ora a regolamentare. Entrambe le leggi sono inviate a funzionari africani e *CTh* 8,7,12 contiene un riferimento che consente di inquadrare le prescrizioni in un settore ben definito, le province Byzacena e Tripolitania⁴². Perlomeno quest'ultima godette nel IV secolo di uno statuto peculiare: ancora negli ultimi anni del regno di Costanzo II si ritrovano alla sua guida governatori che cumulano compiti e prerogative sia civili, sia militari; né il successivo riassorbimento di queste ultime nella sfera di competenza del *comes Africae* rappresentò una soluzione definitiva. Sappiamo infatti che, nei primi anni del regno di Valentiniano, l'intensificarsi delle incursioni dei predoni Austuriani indusse a riassegnare temporaneamente il comando delle truppe al governatore della provincia Ruricius⁴³. E poi in seguito, sotto Teodosio I, è attestato un *dux et corrector limitis Tripolitani* che fu senza dubbio sia comandante militare, sia governatore civile⁴⁴. Si può allora ipotizzare che in questa specifica area dell'Impero una più lunga commistione tra poteri civili e militari avesse favorito fenomeni di osmosi tra i due ambiti. In considerazione delle recenti minacce esterne, la cancelleria di Valentiniano si pronunciava ora a favore delle necessità militari concedendo l'arruolamento

³⁹ A. Giardina parlava genericamente di *stationes fisci* (*Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, pp. 75-83 e 151-155), mettendo in relazione le due leggi con un'altra costituzione di Valentiniano I, *CTh* 8,4,10, che proibisce a *principes* e *cornicularii* di vendere le *stationes* a loro conferite. Anche quel testo ruota intorno al *pastus primipili*.

⁴⁰ Questo grave *munus* consisteva nel trasporto dell'approvvigionamento agli eserciti e incombeva su parte dei funzionari dell'ufficio del governatore. Su di esso e i primipilari si veda J.-M. Carrié, *Primipilaires et taxe du "primipilon" à la lumière de la documentation papyrologique*, *Actes du XV^e Congrès International de Papyrologie*, IV, Bruxelles 1979, pp. 156-176.

⁴¹ Minacciati della pena capitale se estorceranno ai provinciali alcunché oltre il dovuto: *CTh* 8,4,2: «*Stationariis primipilarium, quorum manifesta sunt loca, coram mandatam est, ut, si extra modum aliquid extorserint, sciant se capite puniendos ...*» (315).

⁴² In *CTh* 8,7,12. Le due province sono indicate entrambe come *consulares* ma la Tripolitania era retta da un semplice *praeses* (vd. *infra*, nel testo). Tra l'altro la costituzione parla poi di *obsequia praesidalia*.

⁴³ Ce lo testimonia Ammiano, 28,6,11, nostra fonte principale su queste vicende.

⁴⁴ Come ribadito da una recente indagine di I. Tantillo (Praesides, Comites, Duces. *La Tripolitania e l'amministrazione dell'africa tardoromana*, *AnTard* 22 [2014], pp. 177-194, in part. pp. 190-1), a cui si rimanda anche, più in generale, per le vicende amministrative tarde di questa provincia africana. Il *dux et corrector limitis Tripolitani* di Teodosio è un certo Silvanus, destinatario di *CTh* 12,1,133.

nell'esercito degli *officiales iudicum* idonei che già si trovavano nei reparti⁴⁵. Per non compromettere tuttavia le capacità degli uffici civili, da tale misura veniva escluso il personale destinato all'oneroso compito del *pastus primipili*⁴⁶.

Conclusione

Si conclude con questi due testi il nostro piccolo *dossier* legislativo. Data la natura della documentazione, il quadro che ne emerge relativo ai movimenti da e verso l'esercito è sicuramente parziale, perché il parere della cancelleria poteva essere sollecitato soltanto nel caso in cui fossero implicati altri gruppi i cui appartenenti erano vincolati alla condizione paterna oppure obbligati all'espletamento di *munera* essenziali. Al di fuori di questa casistica, la soluzione non poteva che essere il richiamo all'esercito. Nondimeno, pur in questa prospettiva più ristretta, dalle costituzioni di Valentiniano I emerge un quadro di vivace mobilità da un ramo all'altro della *militia*, o anche da e verso le curie (una mobilità che si potrebbe definire "orizzontale"): si incontrano *officiales* dei governatori nei reparti dell'esercito, figli di veterani nelle curie cittadine, militari che controllano *stationes* provinciali. Quel che è sicuro è che tali "spostamenti" non seguivano un'unica direzione. L'insieme delle testimonianze non consente purtroppo di pervenire a una quantificazione di tali fenomeni. Ma è tuttavia certo che la cancelleria di Valentiniano finì per riconoscere legittimità ad alcune situazioni che chiaramente contraddicevano gli obblighi indicati a inizio regno. Tali concessioni dovettero essere influenzate da una valutazione, opportunistica, dei benefici che ne sarebbero derivati (e già derivavano) per le necessità imperiali. Ma giocarono probabilmente un ruolo, a fianco di tali valutazioni, anche la necessità di riconoscere le particolarità di alcune situazioni locali e le pressioni e sollecitazioni che dalle medesime aree potevano venire alla cancelleria imperiale. È proprio per questo motivo che appare impossibile, e in fondo inutile, stilare un'ideale gerarchia delle diverse funzioni (priorità al servizio militare o a quello negli uffici civili? o all'appartenenza alle curie?), perché probabilmente la cancelleria si trovò di volta in volta a ricalibrare le proprie soluzioni in considerazione delle esigenze dei diversi territori.

⁴⁵ Nel medesimo periodo doveva presumibilmente prendere piede, nella porzione occidentale della diocesi africana, la rivolta di Firmo (per una cronologia degli eventi si veda J. den Boeft, J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus*, XXIX, Leiden – Boston 2013, pp. XV-XVI e 149 sgg.); ma, almeno per quanto riguarda le truppe della Tripolitania, un impiego dei limitanei in servizio nella provincia contro il ribelle mauro appare improbabile.

⁴⁶ Ciò naturalmente non implica che la mobilità verso l'esercito riguardasse questi soli funzionari: infatti, se essi dovevano tutti essere restituiti agli uffici provinciali, non si comprenderebbe la disposizione sull'arruolamento degli *officiales* già nei reparti.

Cultura giuridica e diritto vivente

Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

redazioneculturagiuridica@uniurb.it

Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

Cultura giuridica e diritto vivente è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
